

# **SCHEDA INCENTIVO**

## ***Incentivo occupazione Giovani***

Aggiornamento a gennaio 2023

*A cura di*

*Anpal Servizi – Area Emilia-Romagna*

*Direzione Territori*

<b>INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI</b>	
<b>DATI GENERALI</b>	<p><b>INCENTIVI STRUTTURALE (ORDINARIO) e NON STRUTTURALE (SPERIMENTALE)</b>  (Rispetto alla misura sperimentale 2021-2022-2023, per il periodo da Luglio 2022 occorre attendere una nuova autorizzazione UE)*</p> <p><b>Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione stabile di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.</b></p> <p><b>Premessa</b>  Sono attualmente previste <u>2 misure differenti e alternative</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>“Ordinaria”</b> (strutturale), ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) <b>_OPERATIVA</b></li> <li>• <b>“Sperimentale”</b> (non strutturale) per il 2021-22-23, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) <b>_OPERATIVA al momento fino al 30.06.2022*</b></li> </ul> <p>Al riguardo, si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto <b>a regime la riduzione (50%) dei contributi previdenziali</b> con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani rientranti in determinati limiti di età;</li> <li>- la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, <b>in via sperimentale</b> per contrastare gli effetti della crisi da Covid19, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel <b>biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva (esonero 100%)*</b> rispetto a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018;</li> <li>- la Legge di Bilancio 2023, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ha <b>prorogato per l'anno 2023 la misura “sperimentale”</b> (esonero 100%)* introdotta dalla legge di bilancio 2021, aumentando altresì il limite massimo dell'agevolazione da 6.000 a <b>8.000 euro</b> su base annua.</li> </ul> <p><b>Conformità alla normativa</b>  Ordinariamente, l'incentivo non è soggetto al regime <i>“de minimis”</i>.  (*) La misura sperimentale (esonero 100%) è concessa alle condizioni e ai limiti previsti dal c.d. <i>Temporary Framework</i> ed è <b>subordinata ad autorizzazione UE</b>, concessa finora fino al <b>30.06.2022</b> (l'incentivo al 100% è quindi riconosciuto al momento per le assunzioni/trasformazioni effettuate fino a tale data). Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023) occorre attendere una nuova autorizzazione UE secondo la disciplina sugli aiuti di Stato.  <u>Si precisa che le aziende possono optare per l'esonero al 50% invece che ricorrere al nuovo esonero totale di cui si attende l'autorizzazione UE.</u></p>
<b>DATORI DI LAVORO</b>	<p><b>Tutti i datori di lavoro privati</b>, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali), afferenti a tutti i settori di attività economica (compresi i datori agricoli ed esclusi quelli domestici).</p> <p>Inoltre, per l'incentivo sperimentale (esonero 100%) nel 2021-22 erano altresì <b>escluse le imprese del settore finanziario</b> (Ateco 64-65-66), mentre per il 2023 occorre verificare se la UE confermerà tale esclusione e le successive determinazioni Inps.</p> <p><b>Ulteriori condizioni per la fruizione dell'incentivo</b>  Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, dall'altro, delle norme poste a tutela</p>

	<p>delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (vedi anche art. 1, comma 1175 della Legge 296/2007) e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalle leggi che hanno introdotto gli esoneri (L. di bilancio 2018 per l'esonero ordinario e L. di bilancio 2021 per l'esonero sperimentale).</p> <p>Senza entrare nei dettagli, si menziona che l'<b>esonero ordinario</b> spetta ai datori di lavoro che, nei <b>6 mesi precedenti</b> l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei <b>6 mesi successivi</b>, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.</p> <p>L'<b>esonero sperimentale al 100%</b>, invece, spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei <b>6 mesi precedenti</b> l'assunzione, né procedano, nei <b>9 mesi successivi</b>, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Per l'esonero totale si deve inoltre rispettare il <i>Temporary Framework</i>.</p> <p>Per ulteriori dettagli in merito alle condizioni di spettanza, si rinvia alla normativa generale richiamata e alle Circ. Inps (per il 2023 si attendono nuove indicazioni).</p>
<p><b>DESTINATARI</b></p>	<p><b>Requisiti del lavoratore</b></p> <p>Giovani che al momento dell'assunzione/trasformazione a T.I. <b>non siano mai stati occupati a tempo indeterminato</b>, con il medesimo o altro datore di lavoro, e che presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fino a 30 anni</b> (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate in regime ordinario;</li> <li>- <b>fino a 36 anni</b> (intesi come 35 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate nel 2021-2022-2023 in regime sperimentale.</li> </ul> <p><b>Casi particolari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prosecuzione del contratto di apprendistato</b> in rapporto a TI: giovani che non abbiano compiuto il <b>30° anno</b> di età al momento della prosecuzione;</li> <li>- <b>studenti under 30</b>: assunzione/trasformazione a TI, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di giovani neodiplomati/neolaureati che non abbiano compiuto il <b>30° anno</b> di età e che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di <b>alternanza s/I</b> (almeno 30% delle ore previste) o periodi di <b>apprendistato di primo livello</b> (qualifica/diploma) o <b>terzo livello</b> (alta formazione).</li> </ul> <p>Si specifica che per le suddette due fattispecie particolari, trova applicazione il solo regime ordinario di cui all'art. 1, c. 106 e 108, della L. di Bilancio 2018.</p> <p><u>Portabilità dell'incentivo</u>: il datore di lavoro che assume a T.I. un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi (48 mesi, in regime sperimentale, qualora l'assunzione avvenga presso una sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).</p> <p><b>Utility INPS per verifica requisito lavoratore</b></p> <p>I datori di lavoro o i loro intermediari previdenziali possono utilizzare una apposita <i>utility</i>, disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> al percorso "Tutti i servizi" - "Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato", attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, per verificare la sussistenza del requisito in ordine allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro a T.I.</p> <p>Si precisa che il requisito dell'assenza di rapporti a T.I. in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.</p> <p>Per dettagli sulla <i>utility</i> si rinvia al Messaggio INPS n. 1784/2019.</p>

<b>CONTRATTI AGEVOLABILI</b>	<p>L'incentivo spetta per le <b>assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato</b> (tempo pieno o part-time), anche in <b>somministrazione</b> (ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato) e in attuazione del vincolo associativo con <b>cooperativa di lavoro</b>.</p> <p>L'incentivo ordinario (esonero 50%) si applica anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a T.I.;</b></li> <li>- <b>assunzioni/trasformazioni a T.I.</b>, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, <b>riguardanti ex studenti</b> che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di I° o III° livello.</li> </ul> <p>Per tali due fattispecie non trova applicazione l'incentivo sperimentale (100%).</p> <p>Tipologie di rapporto di lavoro escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporti di apprendistato;</li> <li>- lavoro domestico;</li> <li>- lavoro occasionale;</li> <li>- lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a TI.</li> </ul>																				
<b>MISURA E DURATA INCENTIVO</b>	<p>L'agevolazione consiste nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). La percentuale di esonero, l'importo massimo annuale e la durata possono variare in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro e del lavoratore. La tabella che segue mostra i casi disciplinati:</p> <table border="1" data-bbox="446 1041 1420 1724"> <thead> <tr> <th><i><b>Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo</b></i></th> <th><i><b>Importo massimo annuale</b></i></th> <th><i><b>Percentuale di esonero</b></i></th> <th><i><b>Durata massima dell'esonero</b></i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime sperimentale nel 2021-22-23, riguardanti giovani under 36.</td> <td>€ 6.000 (8.000 nel '23)</td> <td>100%</td> <td>36 mesi (48 mesi<sup>1</sup>)</td> </tr> <tr> <td>Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime ordinario, riguardanti giovani under 30.</td> <td>€ 3.000</td> <td>50%</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>Prosecuzione di contratto a T.I. al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.</td> <td>€ 3.000</td> <td>50%</td> <td>12 mesi<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Assunzioni/trasformazioni a T.I., entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di ex studenti che non abbiano compiuto 30 anni e che</td> <td>€ 3.000</td> <td>100%</td> <td>36 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	<i><b>Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo</b></i>	<i><b>Importo massimo annuale</b></i>	<i><b>Percentuale di esonero</b></i>	<i><b>Durata massima dell'esonero</b></i>	Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime sperimentale nel 2021-22-23, riguardanti giovani under 36.	€ 6.000 (8.000 nel '23)	100%	36 mesi (48 mesi <sup>1</sup> )	Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime ordinario, riguardanti giovani under 30.	€ 3.000	50%	36 mesi	Prosecuzione di contratto a T.I. al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.	€ 3.000	50%	12 mesi <sup>2</sup>	Assunzioni/trasformazioni a T.I., entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di ex studenti che non abbiano compiuto 30 anni e che	€ 3.000	100%	36 mesi
<i><b>Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo</b></i>	<i><b>Importo massimo annuale</b></i>	<i><b>Percentuale di esonero</b></i>	<i><b>Durata massima dell'esonero</b></i>																		
Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime sperimentale nel 2021-22-23, riguardanti giovani under 36.	€ 6.000 (8.000 nel '23)	100%	36 mesi (48 mesi <sup>1</sup> )																		
Assunzioni/trasformazioni a T.I. effettuate in regime ordinario, riguardanti giovani under 30.	€ 3.000	50%	36 mesi																		
Prosecuzione di contratto a T.I. al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.	€ 3.000	50%	12 mesi <sup>2</sup>																		
Assunzioni/trasformazioni a T.I., entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di ex studenti che non abbiano compiuto 30 anni e che	€ 3.000	100%	36 mesi																		

<sup>1</sup> la durata massima del beneficio è elevata a 48 mesi nel caso in cui i datori di lavoro effettuino le assunzioni in una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

<sup>2</sup> i 12 mesi decorrono dal mese successivo rispetto all'ulteriore periodo agevolato previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato; più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del D.lgs. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico del lavoratore, potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, comma 100 della legge 205/2017, per un periodo massimo di 12 mesi.

	<p>abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di alternanza s/l (pari almeno al 30% delle ore previste);</li> <li>- periodi di apprendistato di primo o terzo livello.</li> </ul>			
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>Per le ultime due fattispecie, come già evidenziato, trova applicazione il solo regime agevolato “ordinario” di cui all’art. 1, c. 106 e 108, della L. di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rimanda alla circolare Inps n. 40/2018.</p> <p><b>L’incentivo non è cumulabile</b> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.</p> <p>Per le assunzioni/trasformazioni a TI effettuate nel 2021-22-23, non è inoltre possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud. È tuttavia possibile applicare prima l’incentivo <b>donne</b> (ex L. 92/2012 e 178/2020) per un rapporto a TD e poi l’esonero <b>giovani under 36</b> per la trasformazione a TI.</p> <p><b>L’incentivo è cumulabile</b> con gli incentivi di natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);</li> <li>- Incentivo all’assunzione di beneficiari NASpl (L. 92/2012).</li> </ul> <p>L’incentivo è cumulabile per la parte residua con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo Occupazione Mezzogiorno;</li> <li>- Incentivo Occupazione NEET;</li> <li>- Incentivo Lavoro (IO Lavoro).</li> </ul>			
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA</b>	<p><b>INPS</b></p> <p>Per richiedere l’ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all’INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, nella sezione “Ammissione agli incentivi per l’assunzione”.</p> <p>La <b>misura ordinaria (50%)</b> è sempre richiedibile secondo le istruzioni Inps. Per l’<b>esonero totale (100%)</b> previsto in via sperimentale per le assunzioni nel 2021-22-23, si ricorda che la Commissione Europea ha, ad oggi, autorizzato la sua concedibilità fino al 30 giugno 2022 e che, conseguentemente, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali (Msg. n. 3389/2021 e 403/2022) limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2022.</p> <p><u>Per quanto attiene il periodo successivo (quindi anche per tutto il 2023) l’incentivo al 100%, pur vigente, non è immediatamente fruibile in quanto occorre attendere una nuova autorizzazione UE e le successive indicazioni Inps.</u></p> <p>Inoltre, si precisa che il messaggio Inps 3389/2021 specifica le modalità per recuperare i contributi arretrati maturati a partire da gennaio 2021, in caso di assunzioni già effettuate in regime ordinario, spiegando altresì ai datori di lavoro come rinunciare alle agevolazioni contributive eventualmente già godute (ma non cumulabili con l’esonero sperimentale), in favore della nuova agevolazione.</p>			
<b>FONTI</b>	<p><b>Misura ordinaria</b></p> <p><a href="#">Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), art. 1 c. 100-108 e 113-114</a></p> <p><a href="#">Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)</a></p> <p><a href="#">Circolare INPS n. 40 del 02-03-2018</a></p> <p><a href="#">Circolare INPS n. 57 del 28-04-2020</a></p> <p><a href="#">Messaggio INPS n. 1784 del 09-05-2019 (utility verifica requisiti lavoratore)</a></p>			

	<p><b>Misura sperimentale</b>  <a href="#"><u>Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), art. 1 commi 10-15</u></a>  <a href="#"><u>Circolare INPS n. 56 del 12-04-2021</u></a>  <a href="#"><u>Messaggio INPS n. 3389 del 07-10-2021</u></a>  <a href="#"><u>Messaggio Inps n. 403 del 26-01-2022 (proroga applicabilità al 30.06.2022)</u></a>  <a href="#"><u>Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 comma 297 (proroga al 2023)</u></a></p> <p><a href="#"><u>REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI (ANPAL)</u></a></p>
--	---

*La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell'incentivo all'assunzione, con lo scopo di fornire una prima informativa sulla tipologia di agevolazione all'assunzione riconosciuta ai datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti. Non può in nessun caso essere interpretata come consulenza, invito o raccomandazione, né le informazioni presenti possono costituire alcuna sollecitazione a proposta o ad offerta al pubblico delle misure descritte. Le fonti per la redazione della scheda sono il [Repertorio nazionale degli incentivi](#), a cura di ANPAL, nonché i siti web istituzionali e la normativa di riferimento. Si rinvia a quanto indicato nella sezione Fonti e alla normativa vigente per gli approfondimenti e per tutti i contenuti completi e vincolanti.*